

ISTITUTO "COSTANTE GRIS"
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

DECRETO N. 42

del 02/02/2023

D E C R E T O

DEL SEGRETARIO DIRETTORE

Il Segretario Direttore Dott. Giorgio Pavan, in attuazione del Decreto del Commissario Straordinario Regionale n. 155 del 29/09/2020, ha adottato in data odierna il presente decreto, avente ad oggetto

O G G E T T O

**CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AL 30%
DAL 01 LUGLIO AL 15 LUGLIO 2023 -
DIPENDENTE SIG.RA '**

Visto
Per l'impegno di spesa

IL CAPO UFFICIO
RAGIONERIA E AMMINISTRAZIONE

VISTO

IL SEGRETARIO DIRETTORE

VISTA la nota assunta a prot. n. 00225 del 30/01/2023, con la quale la Sig.ra ,
dipendente assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time 24 ore, in qualità
di Operatore Socio Sanitario - Cat. B3 chiede, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 151/2001 e
ss.mm. di usufruire per il figlio (nato a il) del congedo
parentale per il seguente periodo:

- **dal 01 al 15 luglio 2023 (15 giorni).**

CHE la stessa ha dichiarato di essere l'unico genitore a richiedere detto congedo.

VISTO l'art. 32 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 – Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della Maternità e della Paternità e ss.mm.

VISTO l'art. 34, comma 5 del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 secondo il quale i periodi di
astensione dal lavoro sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilità.

CONSIDERATO CHE l'art. 17 del C.C.N.L. del 14.09.2000 - Integrativo del Comparto Regioni
Autonomie Locali, con riferimento ai congedi per i genitori, prevede per i dipendenti pubblici,
nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 gg. di assenza, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato sono retribuiti per intero al 100%, mentre
per il restante periodo al 30%.

VISTO l'art. 33 della Legge 151/2001 ad oggetto "prolungamento del congedo" che determina
il prolungamento del congedo parentale in un periodo massimo non superiore a tre anni,
comprensivo dei periodi di cui all'art. 32;


PRESO ATTO della regolarità dell'istruttoria e della legittimità degli atti.

DECRETA

- 1) Di collocare in congedo parentale retribuito ai sensi degli artt. 32, 33 e 34 del D. Lgs
151/2001 e ss.mm., la dipendente **Sig.ra** , nel seguente periodo:
 - **dal 01 al 15 luglio 2023 (15 giorni).**
- 2) Per il suddetto periodo di assenza, è riconosciuto alla stessa, il trattamento economico
come segue:
 - retribuzione al 30% ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 151/2001 del CCNL Comparto
Regioni ed Autonomie Locali.

- 3) Il computo del periodo di assenza ai fini dell'anzianità di servizio, del congedo ordinario e della 13^a mensilità è rinviato alla vigente disciplina normativa e contrattuale.
- 4) Alla dipendente, tolto i 15 giorni, restano ancora 788 giorni di congedo parentale.
- 5) L'Ufficio Personale è incaricato degli adempimenti conseguenti.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Giorgio  Giovan

Il presente decreto è stato pubblicato per estratto all'Albo dell'Istituto

il 02 FEB. 2023



IL FUNZIONARIO INCARICATO
